

Appalti (1)

RTI - Quote di esecuzione e quote di prestazione

Consiglio di Stato, sentenza del 2 dicembre 2019, n.8249

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso da un RTP costituendo contro il Comune di Villapiana e la Centrale unica di Committenza dei Comuni di Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana, nonché nei confronti di altro RTP costituendo, aggiudicatario della gara di cui si controverte, per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, n. 00781/2019.

La vicenda trae origine dall'indizione di una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di mitigazione del rischio e ripristino officiosità idraulica del torrente Satanasso, di cui è risultato aggiudicatario il RTP appellato. L'appellante, secondo classificato, impugnava allora l'aggiudicazione al TAR Calabria chiedendone l'annullamento sulla base della mancata dichiarazione da parte del RTP aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico e finanziario, che rendeva dunque inammissibile l'offerta.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Giudice di prime cure che - richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali - aveva sottolineato che, ove non espressamente richiesta dalla *lex specialis* la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, *"si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talchè in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa"*, non può disporsi l'esclusione della concorrente.

Nel caso in esame, la legge di gara non richiedeva la corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione, ma prescriveva per i raggruppamenti che *"la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria"*. Dunque, il servizio *"ben poteva essere aggiudicato ed eseguito da operatori economici perfino privi del requisito purchè, naturalmente, detto requisito fosse posseduto cumulativamente dal raggruppamento"*.